

Società tra professionisti

LA NUOVA FORMULA ALLA PROVA DEL MERCATO

Per la Stp c'è l'obbligo della polizza assicurativa

Nessun vincolo sui massimali. Sulle scelte dei clienti pesa la «garanzia»

Angelo Busani

Una delle principali motivazioni che sollecitano l'esercizio della libera professione sotto forma societaria è la limitazione della responsabilità civile (provocata da attività che abbiano procurato danno ai clienti) cui i soci, o alcuni di essi, possono ambire utilizzando la forma della società tra professionisti (Stp).

La natura variabile delle Stp

Le Stp, infatti, possono indifferentemente essere società di persone, società di capitali e società cooperative e, dalla scelta del tipo sociale, deriva l'applicazione delle specifiche regole relative a ciascun tipo, e quin-

di, ad esempio e in primo luogo, le norme in tema di responsabilità patrimoniale dei soci. A questo riguardo, l'assunzione della forma di «Stp di capitali» pare particolarmente caldeggiata dagli studi professionali di più grandi dimensioni, attualmente esercitati nella forma dello «studio professionale associato». Infatti, secondo una tesi ricorrente in dottrina e in giurisprudenza, lo «studio associato» viene spesso equiparato a una società di persone (in particolare, a una società semplice, stante la ritenuta natura «non commerciale» dell'attività professionale). Se così è, ne deriva allora l'applicazione della norma di cui all'articolo 2267 del Codice civile, e quindi il principio secondo cui per le obbligazioni sociali portano responsabilità personale e solidale per i «soci» che hanno agito per conto della società quando il patrimonio della società stessa non sia capiente: ciò che, nel caso dell'attività professionale svolta dai soci di uno studio, rappresenta un tasto abbastanza dolente con riguardo alla responsabilità civile professionale derivante dall'attività dannosa di uno

dei soci, nei casi di non assicurazione o di danno di entità superiore al massimale assicurato. «Trasformando» pertanto lo studio associato in una Stp di capitali (e quindi in una Stp-srl o in una Stp-spa) si riesce a evolvere da questo pericoloso assetto a una situazione di limitazione di responsabilità dei soci (almeno, dei soci diversi da quello civilmente responsabile per aver arrecato danni al cliente con la sua negligenza) in quanto il patrimonio della società (notoriamente scarso nelle aggregazioni professionali) rappresenterebbe in tal caso una barriera invalicabile dal danneggiato creditore del risarcimento. È chiaro peraltro che, osservando la questione dal lato del cliente, tanto più i professionisti si «blindano», tanto meno il cliente può avere ristoro dei danni che i professionisti gli abbiano provocato.

La società semplice

Tornando alla società semplice, cioè alla struttura societaria che – come detto – presenta le maggiori affinità con gli studi professionali associati, va osservato che essa, rispetto alla società in nome colletti-

vo (che ha una normativa pressoché identica a quella della società semplice), si rende senz'altro preferibile per gestire proprio il tema del regime di responsabilità dei soci. Infatti, il già richiamato articolo 2267 del Codice civile (dopo aver sancito, con riferimento alle obbligazioni sociali, la regola della responsabilità personale e solidale dei «soci» che hanno agito per conto della società quando il patrimonio della società non sia capiente) reca pure la previsione per la quale è possibile introdurre nello statuto della società semplice una clausola statutaria (che, beninteso, deve essere portata a conoscenza dei terzi «con mezzi idonei») da cui deriva l'effetto di escludere la responsabilità dei soci che non hanno agito in nome e per conto della società.

Obbligo assicurativo

Comunque, in teoria, il tema della responsabilità civile delle Stp dovrebbe in tutto o in parte essere sterilizzato dal fatto che, per permettere a una società l'assunzione della qualifica di «società tra professionisti», occorre che il suo statuto

espressamente preveda «la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale» (articolo 10, comma 4, lettera c-bis, legge 183/2011).

Peraltro, la norma in questione invero non parla di massimali e non dice praticamente nulla sulle caratteristiche che questo contratto di assicurazione dovrebbe avere per essere idoneo allo scopo che il legislatore ha prefigurato, con la conseguenza che non è affatto scontato che non vengano stipulate coperture assicurative completamente inidonee a fronteggiare le evenienze risarcitorie che potrebbero sorgere. Da ciò probabilmente la considerazione che, nella scelta di una Stp per avvalersi dei suoi servizi, un fattore discriminante potrebbe anche divenire quello della più o meno robusta consistenza della polizza assicurativa che «protegga» i clienti. Una polizza «robusta», infatti, non può non essere un indice di qualità della Stp che se ne avvale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PROSPETTIVE GIURIDICHE SUL DANNO



Disponibili su shopping24.it o nelle migliori librerie

GRUPPO 24 ORE